



UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO  
E TRENINO ALTO ADIGE  
VENEZIA

Venezia, 03 giugno 2016

*Prot. n. 21911*

## IL DIRETTORE

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Viste** le numerose segnalazioni di nuova istituzione di rivendita ordinaria pervenute, debitamente istruite, che hanno portato alla redazione degli schemi di piano di istituzione sotto indicati;

**Considerate** le istanze di trasferimento pervenute entro il *28 febbraio 2015*;

**Visti** gli schemi di piano pubblicati dalla sede di Venezia, in data: 20.04.2015 con protocollo 8120 del 17.04.2015;

**Viste** le osservazioni pervenute dalla Federazione Tabaccai (FIT) di Roma nella veste di soggetto titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei titolari di rivendita di generi di monopolio e dei controinteressati;

**Considerato** che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria asseriscono generalmente un sovradimensionamento della rete commerciale;

**Considerato** che le osservazioni dei controinteressati paventano una riduzione della propria redditività;

**Viste** le risposte dello scrivente Ufficio alle osservazioni formulate;

**Considerato** le zone di istituzione individuate nello schema allegato si riferiscono principalmente a località poste ad una distanza superiore ai metri 300 dalle altre rivendite esistenti nonché a località prive di rivendite ordinarie;

**Considerato** che l'espansione della rete distributiva che si verrebbe a determinare con il piano (2° semestre 2015) appare assolutamente ponderata e razionale, in quanto è relativa a 6 nuove rivendite ordinarie, da istituire nell'ambito delle regioni Veneto e Trentino Alto Adige , costituite da 9 province;

**Considerato** che l'espansione della rete di vendita rappresenterebbe una corretta ed efficiente riallocazione dei punti vendita già esistenti ed istituendi, in quanto, tenendo conto delle soppressioni avvenute nel corso dell'anno 2014, non si determina un aumento sostanziale dei punti vendita;

**Considerata** la sussistenza di una reale esigenza di servizio che comporta una razionale ed efficiente espansione dell'attuale rete distributiva sul territorio, tale da giustificare l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate;

## **F O R M U L A**

il piano definitivo (2° semestre 2015) per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio regionale, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione.

**IL DIRETTORE *ad interim***  
**Pietro FERRARA**

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993

**AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI  
UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE  
SEDE DI VENEZIA**

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4. DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 2° SEMESTRE 2015

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA
RIESE PIO X	TV	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI IN VIA CASTELLANA, 44, COMPRESI GLI INTERNI
BARBARANO VICENTINO	VI	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI IN VIA CRISPI, LATO DESTRO, DAL N° 6 AL N° 46, COMPRESI GLI INTERNI, E LATO SINISTRO, DAL N° 1 AL N° 25, COMPRESI GLI INTERNI, VIA ZANELLA, LATO SINISTRO, DAL N° 1 AL N° 9, COMPRESI GLI INTERNI, VIA EUROPA, LATO DESTRO, DAL N° 4 AL N° 6, PIAZZA BREGANZATA DAL N° 3 AL N° 5 E VIA VERDI IL N° 2
VICENZA	VI	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI IN VIA STRADA SAVIABONA, LATO DESTRO, DAL N° 146 AL N° 278, COMPRESI GLI INTERNI, E LATO SINISTRO, DAL N° 97 AL N° 261, COMPRESI GLI INTERNI, E VIA PREVITALI, IL N° 30
VAL DI VIZZE	BZ	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DELLA FRAZIONE SAN GIACOMO DEL COMUNE DI VAL DI VIZZE (BZ), POSTI COMUNQUE AD ALMENO 600 METRI DALLA RIVENDITA PIU' VICINA
SALORNO	BZ	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI IN COMUNE DI SALORNO, IN VIA NAZIONALE, CIVICO 9, TUTTI I SUB CIVICI, POSTI COMUNQUE AD ALMENO 300 METRI DALLA RIVENDITA PIU' VICINA
BRESSANONE	BZ	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI NEL COMUNE DI BRESSANONE, IN VIA RIO SCALERES, CIVICI 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, POSTI COMUNQUE AD ALMENO 300 METRI DALLA RIVENDITA TABACCHI PIU' VICINA

IL DIRETTORE *ad interim*

Pietro FERRARA

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993